

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 24 novembre 2010, n. 5991.

Modifica ed integrazione alle Procedure regionali per l'attuazione dell'ordinanza ministeriale 8 agosto 2010 concernente il Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi. Sostituzione Allegato 1 di cui alla determinazione n. 5702 dell'11 novembre 2010.

II. DIRETTORE REGIONALE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Sanità Veterinaria;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni concernente *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la determinazione n. B5702 dell'11/11/2010 "Procedure regionali per l'attuazione dell'Ordinanza Ministeriale 8 agosto 2010 concernente il Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi";

CONSIDERATO che nel paragrafo dell'Allegato 1 denominato *"Modalità di autorizzazione per i veterinari libero-professionisti"* si rileva un errore formale concernente il modulo di autorizzazione per i veterinari libero-professionisti e relativo errato riferimento dell'allegato;

RITENUTO, quindi, di sostituire nel suddetto paragrafo la parola "circolare" con "determinazione" e la parola "allegato C" con "allegato E";

RITENUTO opportuno sostituire l'Allegato 1 della determinazione n. B5702 dell'11/11/2010 con le modifiche sopra citate;

PRESO ATTO, pertanto, del nuovo documento (Allegato 1) denominato "Procedure regionali per l'attuazione dell'Ordinanza Ministeriale 8 agosto 2010 concernente il piano nazionale per l'anemia infettiva degli equidi" e relativa integrazione della modulistica con l'Allegato E (Allegati A,B,C,D,F), parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

Di prendere atto delle seguenti modifiche nel paragrafo dell'Allegato 1 denominato *"Modalità di autorizzazione per i veterinari libero-professionisti"*:

- la parola "circolare" sostituita con "determinazione";
- la parola "allegato C" sostituita con "allegato E";

Di approvare il documento (Allegato 1), così modificato denominato “Procedure regionali per l’attuazione dell’Ordinanza Ministeriale 8 agosto 2010 concernente il piano nazionale per l’anemia infettiva degli equidi” e relativa integrazione della modulistica con l’Allegato E (Allegati A,B,C,D,E), parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di sostituire, pertanto, il documento (Allegato 1) di cui alla Determinazione n. B5702 dell’11/11/2010 con il documento approvato dalla presente determinazione.

Di incaricare le Aziende Sanitarie Locali e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza, dell’esecuzione della presente Determinazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL della Regione Lazio.

Il direttore
CIPRIANI

Allegato 1

PROCEDURE REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 8 AGOSTO 2010 CONCERNENTE IL PIANO NAZIONALE PER L'ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUIDI

L'ordinanza del Ministero della Salute 8 agosto 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/09/2010 e in vigore dal 19/09/2010, riguardante il Piano nazionale di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi, è finalizzata ad ottenere un quadro epidemiologico generale il più completo possibile.

Con le presenti linee guida si intendono fornire indicazioni sull'attuazione di tale Ordinanza.

OBBLIGO

E' **obbligatorio** effettuare controlli sierologici per l'anemia infettiva degli equidi (A.I.E.):

→ **annuali** su tutti gli equidi di età superiore a sei mesi, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione, ai fini del consumo alimentare.

Non si intendono compresi nella categoria da macello i riproduttori ed i soggetti da carne interessati alla «transumanza», che, pertanto, devono ugualmente essere sottoposti a controllo sierologico.

RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO/DETTENTORE

Nell'ambito delle attività previste dal presente piano, i proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai servizi veterinari gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado.

Nel caso di mancata messa a disposizione, l'autorità preposta ai controlli diffida il proprietario o il detentore ad adottare, entro il termine di 15 giorni, gli adempimenti necessari ai fini della corretta applicazione del piano. In caso di perdurante inosservanza, si applica l'art. 10.

VALIDITA' DEL CONTROLLO SIEROLOGICO e ISCRIZIONE SUL PASSAPORTO

Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici suddetti, hanno validità di dodici mesi; gli esiti, nonché la data delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione ("passaporto") nella sezione «esami di laboratorio», debitamente firmata e timbrata a cura del veterinario ufficiale entro 10 giorni dall'invio del referto da parte del Centro di referenza.

Qualora, durante i controlli sierologici, siano rinvenuti equidi non ancora identificati ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 29 dicembre 2009, il proprietario o il detentore delegato dal proprietario ne richiede, entro quindici giorni, la regolarizzazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009.

SANZIONE

La mancata attuazione dei controlli e la movimentazione degli equidi in difformità a quanto previsto dall'O.M. comporta l'applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 196/99, art. 16, co. 1.

CHI ESEGUE IL PRELIEVO e MODALITA' DI PROCEDURA

I prelievi possono essere effettuati da:

- i veterinari dei servizi veterinari delle Aziende U.S.L.;

- i veterinari libero-professionisti indicati dal proprietario/ detentore degli animali e autorizzati dalle Aziende U.S.L. .

Prima di effettuare il prelievo si deve procedere, prima di tutto, all'identificazione dell'equide attraverso il controllo del "passaporto" e, se presente, del "microchip".

MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE PER I VETERINARI LIBERO-PROFESSIONISTI

Il detentore/proprietario degli equidi, attraverso il modulo allegato alla presente determinazione (allegato F), fa richiesta (tramite fax, per posta o direttamente) ai servizi veterinari dell'Azienda U.S.L. competente per territorio di avvalersi di un veterinario libero professionista (*indicando il nominativo*) per l'esecuzione dei controlli sierologici di tutti gli equidi presenti in azienda (*indicando il numero*). L'azienda U.S.L. appone l'autorizzazione o il diniego su tale richiesta inserendo il numero di protocollo e la data, e la restituisce (via fax, per posta o direttamente) entro 5 giorni lavorativi.

Non si ritiene valido il silenzio-assenso.

L'operato del veterinario libero professionista autorizzato è comunque un'attività libero-professionale il cui onere, stabilito secondo il tariffario del medesimo, è a carico del proprietario.

L'indicazione del "codice aziendale" è un dato necessario e quindi, in caso di mancato inserimento di tale indicazione, non può essere concessa l'autorizzazione.

Per ottenere il codice aziendale è necessario inoltrare domanda ai Servizi Veterinari dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, ai sensi della circolare Regionale n.2 del 28 marzo 2003.

MODALITA' DI INVIO DEI CAMPIONI

I campioni, mantenuti refrigerati, accompagnati dalla scheda di prelievo (allegato A dell'O.M.) per l'esecuzione degli esami diagnostici e dal bollettino di pagamento, devono essere consegnati entro 5 giorni lavorativi all'IZS Lazio e Toscana.

Il veterinario libero-professionista deve produrre la scheda di accompagnamento in triplice copia:

- una all'IZS;
- una copia ai Servizi Veterinari dell'Azienda U.S.L. che ha concesso l'autorizzazione;
- una copia deve essere tenuta dallo stesso veterinario libero-professionista;

Il Sistema informativo per l'epidemiologia veterinaria (SIEV), operativo presso l'IZSLT, ha realizzato il supporto informatico per la registrazione e la pre-accettazione dei campioni, nonché per la verifica degli esiti delle prove anche per l'anemia infettiva degli equini. Quando pienamente operativo, i Servizi veterinari ASL ed i veterinari autorizzati dovranno avvalersi unicamente di tale supporto informatico il cui accesso sarà possibile mediante password rilasciata dallo stesso SIEV.

METODI DIAGNOSTICI PER L'ACCERTAMENTO SIEROLOGICO DELL'INFEZIONE DA VIRUS DELL'ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI

La diagnosi di AIE in Italia si basa attualmente su metodi sierologici. I metodi di screening previsti per la diagnosi sierologica di AIE sono l'immunodiffusione in gel di agar (AGID) e l'enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) come indicato dall'OIE (Manuale OIE).

L'IZSLT impiega come metodo di screening il metodo ELISA distribuito dal Centro di Riferenza nazionale.

La positività in ELISA deve essere confermata mediante un test di immunodiffusione in gel di agar in grado di rilevare la presenza di anticorpi diretti contro la proteina del capsido p26. Questo test, noto anche come Test di Coggins, parzialmente modificato dall'OIE (Manuale OIE), e il test per la conferma ufficiale di positivi (D.M. 4 dicembre 1976 e O.M. 14 novembre 2006).

Le prove di conferma vengono eseguite dal Centro di referenza nazionale, secondo le indicazioni del Manuale OIE sopra citato.

Sull'allegato A dell'O.M., in corrispondenza del riquadro relativo ai "motivi del prelievo", dovrà essere evidente se gli soggetti sottoposti a prelievo devono essere movimentati al di fuori al territorio nazionale, affinché l'IZSLT esegua in parallelo, oltre al citato test di screening, anche la prova di immunodiffusione in gel di agar.

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

L'IZS entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna del campione rende disponibile l'esito diagnostico all'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Il proprietario/detentore, dopo almeno 20 giorni dalla consegna del campione all'IZS da parte del veterinario incaricato del prelievo, può ritirare l'esito del controllo sierologico presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio, portando con sé il documento identificativo dell'equide sottoposto a prelievo ("passaporto"), in modo che il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. possa apporre l'esito del controllo medesimo.

In caso di riscontro di positività il campione è inviato, per la conferma diagnostica, al Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi.

In caso di esiti non conclusivi o dubbi i Servizi veterinari competenti per territorio, previa intesa con l'Istituto Zooprofilattico, provvedono ad effettuare ulteriori campionamenti secondo modalità concordate di volta in volta per valutare l'effettivo stato sanitario dell'animale.

In attesa di conferma da parte del Centro di Referenza, i Servizi Veterinari dell'Azienda U.S.L. competente per territorio adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di Polizia veterinaria, dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4 dicembre 1976 e dall'art. 4 co. 4 lett. A) punto 3 D.P.R. n. 243/94.

Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positività.

In caso di conferma di positività da parte del Centro di Referenza, i Servizi veterinari dovranno effettuare le indagini epidemiologiche nei focolai ed assolvere al debito informativo attraverso il Sistema informativo SIMAN secondo modalità e tempi definiti dall'Ordinanza Ministeriale 8 agosto 2010.

DESTINO ANIMALI SIEROPOSITIVI

I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio dispongono che gli animali sieropositivi siano sottoposti a isolamento e sequestro in sedi e ricoveri compatibili con le esigenze etologiche degli equidi, permettendo la presenza nella stessa area di più soggetti positivi, anche di proprietà di terzi, purché situati a distanza (200 metri) dagli animali sani recettivi nonché sottoposti a vigilanza veterinaria, secondo le misure di cui all'allegato C dell'ordinanza.

La movimentazione degli animali sieropositivi è consentita esclusivamente per motivi legati alla tutela della loro salute e benessere, per il trasferimento nelle aree suddette o per essere destinati alla produzione di alimenti; essa può avvenire solo dopo la comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente sul territorio di partenza e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente sul territorio di destinazione al fine di garantire la vigilanza sul rispetto delle stesse misure minime di cui all'allegato C dell'ordinanza.

Fermo restando che tutti gli equidi possono essere movimentati solo se correttamente identificati e scortati dal modello 4, così come modificato dal decreto ministeriale 16 maggio 2007, per gli equidi sieropositivi di cui al comma precedente il suddetto modello 4 deve essere correttamente compilato, recando l'attestazione sanitaria e la firma del veterinario ufficiale.

COSTI

Il costo del controllo sierologico, comprensivo di prove diagnostiche, è interamente a carico del proprietario/detentore/responsabile dell'equide.

Se l'attività è svolta dall'Azienda USL, in base al tariffario regionale (DGR n.10740 del 19 dicembre 1995), competono le seguenti tariffe:

- Prelievo: € 0,77 a capo, + ENPAV 2% (per un totale di € 0,79)
- Rimborso chilometrico: € 0,52 a Km
- In caso di mancata identificazione del cavallo, la compilazione dell'allegato A dell'O.M. 14/11/2006, ha un costo di € 25,82 + ENPAV 2% (per un totale di € 26,08)

Nel caso l'attività di cui sopra sia svolta da un veterinario libero professionista, il costo sarà stabilito dal medesimo professionista.

- La registrazione dell'esito sul passaporto viene effettuata dal Servizio Veterinario competente per territorio ed il costo in conformità al tariffario regionale sarà pari ad € 7,75 + ENPAV 2% (per un totale di € 7,91)

Il costo dell'analisi da conferire all'IZS, previo pagamento di bollettino postale sul conto corrente 57317000, specificando la causale del pagamento, è pari a € 3,37 (IVA ed Enpav inclusi).

Il pagamento delle analisi può anche essere effettuato direttamente dal consegnatario dei campioni, presso le sedi di accettazione dell'IZS.

Eccezione: solo in caso di campionamento per sospetto clinico il costo è a carico dell'Azienda U.S.L. ed il prelievo può essere anche effettuato da un veterinario libero professionista che contestualmente informa il servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

VERIFICHE DEI CAMPIONI

Sarà compito dell'IZS provvedere a verificare "a campione" tramite controllo genetico se gli invii di campioni multipli e riferiti ad animali diversi siano o meno riconducibili ad un unico genotipo. In caso di esito positivo si provvederà a verificare l'esatta corrispondenza tra i prelievi effettuati e consegnati e il DNA dell'equide su cui è stato eseguito il prelievo.

Allegato B

**SCHEDA INVIO CAMPIONI POSITIVI DA CONFERMARE
PER DIAGNOSI ANEMIA INFETTIVA EQUINA**

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale che ha eseguito le analisi:
- Data prelievo (gg/mm/aa):.....
- Data accettazione (gg/mm/aa):.....N° registrazione.....

Ente Prelevatore • ASL..... Indirizzo..... Tel.....Fax..... Veterinario Prelevatore..... • Libero professionista..... Indirizzo..... • Tel.....Fax.....	Azienda Tipo di azienda <input type="checkbox"/> AL Allevamento; <input type="checkbox"/> CG Centro Materiale Genetico; <input type="checkbox"/> CR Centro Raccolta; <input type="checkbox"/> IP Ippocromo; <input type="checkbox"/> MA Maneggio; <input type="checkbox"/> SS Stalla di sosta; Codice Azienda IT..... C.F. Proprietario..... Proprietario..... Indirizzo..... Comune..... Provincia.....
---	---

• **Motivo prelievo:**

- sorveglianza sierologica controllo dopo allungamento casi positivi
 movimentazione dei capi sorveglianza sindromica

• **Esami effettuati:**

- Test ELISA Test di Coggins AGID metodo OIE
 POS. NEG. POS. NEG. POS. NEG.

• **Dati equidi infetti:**

Progr.	Microchip	Passaporto	Nome	Specie ²	Razza	Sesso ³	Data di nascita	Sintomi ⁴
Progr.	Microchip	Passaporto	Nome	Specie ²	Razza	Sesso ³	Data di nascita	Sintomi ⁴

Data/...../.....

Firma del responsabile

¹ Indicare il kit impiegato per le analisi

² C=cava o M=mulu A=altro

³ M=maschio F=femmina C=castore

⁴ P = presenti A = assenti

Allegato C

**MISURE DI BIOSICUREZZA DA GARANTIRE
PER IL MANTENIMENTO DI EQUIDI SIEROPOSITIVI PER AIE**

1) Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale deve compilare in duplice copia la scheda di cui all'Allegato D: una copia destinata al proprietario e una da conservare da parte dell'Azienda unità sanitaria locale.

2) L'area destinata all'isolamento che può ospitare più soggetti sieropositivi, può essere un paddock esterno, purché sia garantita una distanza minima di 200 metri da ogni altro luogo ove siano tenuti, anche temporaneamente, altri equidi. Qualora non sia possibile mantenere l'animale in paddock esterno esso deve essere detenuto in un locale chiuso che, nel rispetto delle esigenze etologiche e di benessere dell'animale, deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

- teli anti-insetto a porte e finestre;
- presenza di trappole luminose o in alternativa impiego di insetticidi;
- rimozione almeno quotidiana di feci e sostanze organiche;
- canalizzazione delle acque di scarico e dei liquami;
- pulizie, disinfezione e disinfestazione periodica dei ricoveri, secondo un programma concordato con l'Azienda unità sanitaria locale;
- pulizia e disinfezione degli strumenti e degli attrezzi utilizzati.

3) La movimentazione di cui all'articolo 9 deve essere effettuata nelle ore serali e/o notturne (dopo le ore 19.00 nel periodo primaverile/estivo dal 1° aprile al 30 settembre; dopo le ore 17.00 negli altri mesi) in considerazione del ciclo vitale diurno degli insetti vettori, previa disinfestazione con idonei insetticidi dei mezzi di trasporto e degli animali stessi con sostanze ad azione repellente ed insetticida. Il mezzo utilizzato per il trasporto deve essere nuovamente pulito e disinfestato dopo lo spostamento.

4) Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale nell'ambito della quale l'equide è stabulato in isolamento deve provvedere a verificare almeno semestralmente il rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti. L'esito di tali controlli va comunicato mediante relazione scritta al Servizio veterinario regionale o provinciale nonché al Ministero della Salute, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario.

Allegato D

Equide sieropositivo per AIE in isolamento

NOME	
Cod. IDENTIFICATIVO (num. microchip o passaporto)	
SPECIE *	
SESSO **	
ANNO DI NASCITA	
PROPRIETARIO (Nome, cognome, codice fiscale)	
CODICE AZIENDALE	
DATA DI CONFERMA DEL CENTRO DI REFERENZA AIE	

* = indicare se trattasi di cavallo, asino, mulo, bardotto

** = indicare se maschio, femmina, castrone

Informazioni sul luogo / locale di isolamento

Localizzazione

Comune: _____ Provincia: _____ Cod. aziendale EE|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo: _____

Coordinate geografiche (Sistema WGS84, gradi decimali):

Latitudine Nord: _____ Longitudine Est: _____

ASL territorialmente competente

ASI: _____ Distretto: _____

Indirizzo: _____ Tel: _____ Fax: _____

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

II. VETERINARIO UFFICIALE

DATA:

REGIONE LAZIO
Sorveglianza sierologica anemia infettiva degli equini - O.M. 8 agosto 2010



Richiesta di Autorizzazione alla effettuazione del Monitoraggio sierologico

**Al Responsabile del Servizio di Sanità
Animale dell'Azienda Sanitaria Locale**

Il sottoscritto Cognome Nome

in qualità di: Proprietario / Rappresentante Legale / Detentore ()

dell'allevamento avente la seguente Ragione sociale

Codice aziendale

Tipologia di allevamento *

A	B	C	D	E	F	G	H
---	---	---	---	---	---	---	---

sito nel Comune di Loc.

Via Telefono

Coordinate geografiche (Sistema WGS84, gradi decimali): lat. Nord lat. Est

CHIEDE

di poter effettuare il monitoraggio sierologico nei confronti della Anemia Infettiva degli Equini ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della Salute 8 agosto 2010 avvalendosi del proprio veterinario aziendale per i capi appartenenti al proprio allevamento elencati nel dettaglio nella tabella allegata

DICHIARA

di voler avvalere a tal fine del Dott. Med. Veterinario iscritto all'albo

della provincia di n. Tel. cell.

Il quale si impegna

⇒ a rispettare scrupolosamente il protocollo per la sorveglianza sierologica come previsto dall'OM 8 agosto 2010;

ed in particolare

⇒ a sottoporre a controllo tutti gli equidi presenti nell'Azienda del Sig. indicati nella tabella allegata;

⇒ a seguire strettamente tutte le prescrizioni del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale;

⇒ a trasmettere al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale tutte le schede di rilevazione degli interventi relativi, debitamente compilate, nei tempi previsti e secondo le istruzioni dello stesso Servizio Veterinario dell'ASL.

Li 2010

Firma del Richiedente

Firma del Veterinario Aziendale

.....

.....

Visto si Autorizza:

Il Responsabile del Servizio di Sanità Animale della Azienda Sanitaria Locale

PROT.N. Data

